



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria – adunanza pubblica – prima convocazione.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI); ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 19:05 nella sala consigliere si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Deffendi Claudio	Sindaco	Presente
Viola Flavia	Vice Sindaco	Presente
Francescutti Michele Pietro	Consigliere	Presente
Sinicropi Katia	Consigliere	Presente
Cucci Marco	Consigliere	Presente
Valenti Gian Franco	Consigliere	Presente
Montanari Tommaso	Consigliere	Presente
Moratto Rossella	Consigliere	Assente
Bruchon Chris	Consigliere	Presente
Sabot Valeriano	Consigliere	Presente
Buffolin Martina	Consigliere	Presente
Cabass Lucio	Consigliere	Presente
Collenzini Laura	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario dott. Mitja Bužan.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Claudio Deffendi nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario, tariffe e agevolazioni per l'anno 2018.

PREMESSE

Premesso che:

- la Legge di Bilancio 2018 n.205/2017 all'art.1 comma 37 estende, anche per l'anno 2018, ad eccezione della TARI, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- l'art. 1, comma 650 della (Legge di stabilità 2014) di cui sopra, che prevede che la Tassa sui Rifiuti (TARI) sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- l'art. 1, comma 651 della (Legge di stabilità 2014), prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa si tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il nuovo tributo, è entrato in vigore il 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all'art.14 del D.L. n. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;

Tenuto conto che:

- il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in materia;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario

computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999 allegato 1 tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi comuni dell'anno precedente, e i costi d'uso del capitale dell'anno in corso;

Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2018 dovrà coprire i costi totali per assicurare l'integrale copertura;

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

Visto l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti";

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione del piano finanziario come risulta dal documento che si allega al presente provvedimento quale Allegato B);

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario;

Vista la proposta di piano finanziario riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;

Visti gli "Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2018", costituito da prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale riportante le nuove tariffe;

Visto il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 2 "Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147" con cui ha apportato all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, modifiche in materia di TARI, come segue:

- ((e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

Che in virtù delle predette disposizioni di legge, l'Amministrazione comunale, con riferimento a quanto sopra disciplinato, ha predisposto delle riduzioni di coefficienti di cui alle tabelle sopra citate dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, operando una riduzione del 25 per cento dei coefficienti minimi, Kd e Kc di potenziale produzione rifiuti, relativi alle utenze non domestiche ed individuati nelle categorie 16, 17, 18, e 20 dell'elaborato per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2018;

Ritenuto che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2017, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più);

- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);

Considerato che per le utenze domestiche, nella scelta del coefficiente proporzionale di produttività per utenza in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, previsti dal D.P.R. n. 158/1999, tra un minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti minimi adeguati o ridotti nel modo seguente:

N° componenti	Kb scelto	Kb minimo	Kb massimo	Kb medio
1	0,6	0,6	1	0,8
2	1,4	1,4	1,8	1,6
3	1,8	1,8	2,3	2
4	2,2	2,2	3	2,6
5	2,9	2,9	3,6	3,2
6 e più	3,4	3,4	4,1	3,7

al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie utenze domestiche;

2. Utenze non domestiche:

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le superfici, soggette a TARI nell'anno 2017, aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimasta al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);

Che il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 27C del Regolamento IUC – componente TARI, conferma per l'anno d'imposta 2018, la tariffa in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche, alle seguenti condizioni:

- a) a favore delle fasce deboli di popolazione, relativamente abitazioni occupate da tali nuclei familiari, è introdotta una agevolazione di natura sociale, consistente in una **riduzione del 30%** nella parte fissa e nella parte variabile della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente, a condizione che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) **sia inferiore ad Euro 7.500,00=**;
- b) a favore dei nuclei familiari composti da **una persona di età non inferiore ai 65 anni**, è introdotta una **riduzione del 50%** nella parte fissa e nella parte variabile del tributo, a condizione che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) **sia inferiore ad Euro 7.500,00=** e che i requisiti dell'età e della composizione del nucleo familiare siano validi alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello per cui si richiede l'agevolazione;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) ed in particolare il capitolo riguardante la TARI, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 01/09/2014 e s.m.i.;

Visto l'art 52 del D.Lgs.446/1997;

Visto il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

s i p r o p o n e

1. l'approvazione ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano Finanziario della TARI (Tassa rifiuti) per l'anno 2018 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, identificato quale Allegato B);
2. di prendere atto che alla presente deliberazione è allegata la relazione al Piano Finanziario - Allegato A) anno 2018, redatta ai sensi dell'art. 14 comma 23 del D.L.n.201/2011 e art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione;
3. l'approvazione sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l'anno 2018 e con decorrenza 1° gennaio 2018 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

– **utenze domestiche:**

Componenti	Parte Fissa €/mq	Parte Variabile
1	0,596536	45,155162
2	0,695959	105,362046
3	0,766975	135,465487
4	0,823788	165,568929
5	0,880601	218,249952
6 o più	0,923211	255,879254

– **utenze non domestiche:**

Descrizione	€/mq TF	€/mq TV	Tariffa al Mq.
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,445166	0,399884	0,845050
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,584826	0,648047	1,232874
3. Stabilimenti balneari	0,331693	0,365776	0,697469
4. Esposizioni, autosaloni	0,261863	0,356367	0,618230
5. Alberghi con ristorante	0,933977	1,033818	1,967794
6. Alberghi senza ristorante	0,698300	0,770365	1,468665
7. Case di cura e riposo	0,829232	0,919733	1,748965
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,986349	1,093800	2,080149
9. Banche ed istituti di credito	0,506268	0,562190	1,068458
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,864147	1,072630	1,936777
11. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	1,134738	1,464281	2,599019
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,768130	0,693916	1,462047
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,803045	0,887978	1,691023
14. Attività industriali con capannone di produzione	0,794317	0,882097	1,676414
15. Attività artigianale di produzione beni specifici	0,951434	1,049107	2,000542

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,168537	3,498985	6,667522
17. Bar, caffè, pasticceria	2,382950	2,631002	5,013951
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	1,152195	1,272572	2,424767
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,344228	1,480747	2,824975
20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	3,962854	4,385787	8,348641
21. Discoteche, night club	0,907790	1,006767	1,914557

4. di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinata dall'ex Amministrazione Provinciale di Gorizia con deliberazione giunta n.123 del 19 ottobre 2016, nella misura del 4,10%;
5. di stabilire che il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 27C del Regolamento IUC – componente TARI, conferma per l'anno d'imposta 2018, la tariffa in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche, alle seguenti condizioni:
 - a) a favore delle fasce deboli di popolazione, relativamente abitazioni occupate da tali nuclei familiari, è introdotta una agevolazione di natura sociale, consistente in una **riduzione del 30%** nella parte fissa e nella parte variabile della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente, a condizione che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) **sia inferiore ad Euro 7.500,00.=**;
 - b) a favore dei nuclei familiari composti da **una persona di età non inferiore ai 65 anni**, è introdotta una **riduzione del 50%** nella parte fissa e nella parte variabile del tributo, a condizione che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) **sia inferiore ad Euro 7.500,00=** e che i requisiti dell'età e della composizione del nucleo familiare siano validi alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello per cui si richiede l'agevolazione;
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante la necessità di predisporre le liste di carico della Tassa in oggetto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 12 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GRAZIANO MANZINI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 12 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Udita l'illustrazione del Sindaco.

In assenza di altri interventi il Sindaco chiede il voto

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito favorevole unanime

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Quindi, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall'art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.

- o o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Claudio Deffendi

Il Segretario
F.to Mitja Bužan

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 19/02/2018 al 06/03/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Villesse, lì 19/02/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/02/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 19/02/2018

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.